



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione IV Civile

Il Giudice Designato

Dott. M. Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

pronunciando sul ricorso ex artt. 2378 c.c. e 2479 ter c.c. proposto in data 06

febbraio 2012 da P. M. con gli avv. ti (omissis)

C.M. s.r.l. con l'avv. (omissis)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06 marzo 2012;

IN CASO.it
CONTRO
RILEVA CHE

Con il ricorso in esame il P. nella sua qualità di socio, titolare di una partecipazione pari all'1 % del capitale sociale della società resistente, ha impugnato la delibera con la quale, in data 04 novembre 2011, l'assemblea dei soci della stessa a seguito della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha adottato, in assenza del ricorrente, i seguenti provvedimenti:

- copertura di euro 90.000,00 di perdite mediante azzeramento del capitale sociale;
- copertura di euro 460.142,65 di perdite mediante utilizzo della somma, di pari importo, prelevata dal conto riserva copertura perdita;
- copertura della restante perdita di euro 862.988,13, e contestuale ricostituzione del capitale sociale ad euro 90.000,00, mediante utilizzo della complessiva somma di euro 952.988,13 prelevata dal conto finanziamento Ho. infruttifero;
- sottoscrizione dell'intero capitale sociale da parte del socio di maggioranza Ho., che era stato presente alla predetta assemblea, mediante rinuncia dello stesso al predetto proprio credito e contestuale sottoposizione della copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale

alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di opzione spettante al socio assente, diritto che avrebbe dovuto essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale, in misura corrispondente alla quota di partecipazione del medesimo tanto per la copertura delle perdite quanto per la ricostituzione del capitale sociale

Il ricorrente ha sostenuto che la delibera è illegittima sotto due distinti profili.

In primo luogo essa, a detta del P., avrebbe limitato il proprio diritto di opzione avendogli imposto di sottoscrivere il deliberato aumento di capitale per l'intera misura (12,48 %) della propria partecipazione originaria allo stesso. In secondo luogo il ricorrente ha dedotto che la delibera sarebbe in contrasto con l'art. 2462 comma 1 c.c. perché ha condizionato l'esercizio del proprio diritto di opzione al preventivo ripianamento delle perdite della C.M. s.r.l. Sul punto va evidenziato che la doglianza del P. riguarda la parte del testo della delibera nel quale si precisa che l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata per intero "preventivamente" per la quota di copertura delle perdite.

Va innanzitutto disatteso il rilievo di parte convenuta secondo cui il P. avrebbe dato spontanea esecuzione alla predetta delibera esercitando il diritto di opzione a lui spettante e partecipando alla copertura delle perdite, sebbene in misura insufficiente, con la conseguenza che, quand'anche la delibera impugnata fosse ritenuta nulla, dovrebbe ritenersi che essa sia stata convalidata dall'attore.

Il ricorrente, come da lui chiarito nel ricorso, ha esercitato solo parzialmente il diritto di opzione, in modo da conservare lo status di socio, sottoscrivendo il deliberato aumento per l'1 %, anziché nella percentuale prevista dalla delibera, versando contestualmente il corrispondente importo, oltre alla somma proporzionale a titolo di sopraprezzo, in conformità a quanto, su quest'ultimo punto, l'assemblea aveva deciso. E' evidente, quindi, come una simile condotta sia anche del tutto coerente con la prospettazione giuridica dell'impugnante.

Ciò detto in via preliminare è senz'altro ravvisabile il *fumus boni iuris* della fondatezza del primo dei due motivi di impugnazione fatti valere dal P., essendo palese la violazione del diritto di sottoscrizione (questa è l'espressione utilizzata dal legislatore della riforma delle società di capitale in vece di quella tradizionale di diritto di opzione) a lui spettante rispetto all'operazione di aumento di capitale per cui è causa.

Infatti, dopo la riforma della disciplina delle società di capitali di cui al d.lgs. 6/2003, ogni limitazione od esclusione di tale diritto nel caso in cui tali operazioni siano conseguenza della riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge va esclusa alla luce della espressa salvezza dell'art. 2482 *ter* c.c., fatta dall'art. 2481 *bis* primo comma c.c. Detta interpretazione trova conferma nella considerazione della ratio della norma che è stata individuata, dalla relazione ministeriale al predetto testo di legge, nell'intenzione di impedire "prassi non commendevoli che la pratica ha a volte elaborato per ridurre sostanzialmente, o addirittura eliminare, la partecipazione delle minoranze". Nel caso di specie, con la delibera del 04 novembre 2011, è stato imposto al P. di esercitare il predetto diritto per intero, ossia in misura corrispondente alla quota di partecipazione del medesimo al capitale sociale della società resistente, e così, inevitabilmente, lo si è limitato.

La seconda doglianza di parte ricorrente è invece infondata e va pertanto disattesa. Il P. lamenta che la delibera avrebbe violato il principio operante in materia di società di capitali, della limitazione del socio al proprio conferimento, in quanto, per evitare di rimanere escluso dalla società, ha dovuto partecipare obbligatoriamente al ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Orbene, con riguardo ad una simile ipotesi, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n.23262 del 17 novembre 2005, ha avuto occasione di affermare che: "Non viola il principio della limitazione di responsabilità dei soci nelle società di capitali la delibera assembleare assunta a maggioranza che, perseguendo l'obiettivo di evitare lo scioglimento della società, delibera di ripianare le perdite eccedenti il capitale mediante versamento di somme di denaro da parte dei soci".

Tale principio infatti, secondo la Suprema Corte, trova deroga nelle ipotesi di destinazione specifica, quali la deliberazione di aumento di capitale sociale e quella di ripianamento della perdita e di ricostituzione del medesimo.

Parte della dottrina, nell'aderire ad una simile conclusione, ha osservato, a ulteriore conforto di essa, che il principio della responsabilità limitata al conferimento non può far prevalere l'interesse del socio dissenziente alla liquidazione della quota su quello della società a sopravvivere, né può portare alla ugualmente inaccettabile conseguenza, che siano solo alcuni dei soci a gravarsi dell'onere di ripianare le perdite, per poi far partecipare tutti all'aumento di capitale. E' stato anche osservato che depone ora a favore di tale interpretazione un preciso dato normativo ossia il nuovo testo del terzo comma dell'art. 2484 c.c., introdotto sempre dalla riforma del

2003, che ha definitivamente chiarito che la causa di scioglimento, rappresentata dall'ipotesi di cui all'art. 2447 c.c. per le società di capitali e dell'art. 2482 *ter* per quelle a responsabilità limitata, non opera più di diritto, con l'ulteriore duplice conseguenza che neanche il diritto alla quota di liquidazione del socio sorge più automaticamente e che è pienamente valida la delibera che elimini a maggioranza la stessa causa di scioglimento.

Non va poi trascurato, a ulteriore sostegno della tesi fin qui condivisa, che, nel caso di specie se il ricorrente avesse partecipato all'assemblea egli avrebbe dovuto versare nuovi capitali per ripianare le perdite o votare per lo scioglimento della società senza nessuna possibilità alternativa (è appena il caso di aggiungere che avendo egli poi optato per la prima alternativa non ha titolo ora per avanzare la richiesta di scioglimento della società).

Sussistono anche i presupposti per sospendere l'esecuzione della delibera, potendo essa arrecare un pregiudizio irreparabile al ricorrente proprio in ragione del meccanismo che è stato prescelto nel caso di specie per procedere all'aumento di capitale, ossia quello di subordinare la sua sottoscrizione alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte del socio assente.

In pendenza della condizione, e fino a quando la delibera non verrà annullata, soci sono coloro che hanno presenziato all'assemblea ed essi, rappresentando l'intero capitale sociale, potrebbero assumere in futuro qualsiasi tipo di delibera, eventualmente anche con scopi fraudolenti, senza che il P. abbia la possibilità di reagire giuridicamente ad esse.

P.Q.M

Sospende l'esecuzione della delibera impugnata. Riserva la liquidazione delle spese di questa fase all'esito del giudizio di merito.

Verona 21 marzo 2012